



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-459/19, 17 marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:209	The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs c. Wellcome Trust Ltd	Quinta	Rinvio pregiudiziale	UK	Non ultima istanza	SI	/	/	Soggetto passivo che agisce in quanto tale, acquisto e vendita di azioni, attività economica, attività professionale

**Classificazione**

Diritto secondario - Imposte indirette - Iva

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 44 della Direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che, quando un soggetto passivo che esercita un'attività non economica consistente nell'acquisto e nella vendita di azioni e di altri titoli, nell'ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità, acquista servizi di gestione di investimenti da un soggetto al di fuori dell'Unione esclusivamente ai fini di tale attività, debba essere considerato "un soggetto passivo che agisce in quanto tale" (più altre domande a cui la Corte non ha ritenuto di dover rispondere)

**Dispositivo**

L'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un soggetto passivo che esercita un'attività non economica a titolo professionale acquisti servizi ai fini di tale attività, questi servizi devono essere considerati resi a detto soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi del suddetto articolo.

**Nota redazionale**

La controversia origina dal diniego del recupero dell'imposta assolta a monte per i costi sostenuti da un trustee in relazione alla gestione del suo portafoglio al di fuori dell'Unione. In specie, la società WTL era l'unico trustee (amministratore) di un trust che persegue scopi di pubblica utilità, il Wellcome Trust. Detta società percepiva redditi da investimenti ed esercitava un certo numero di attività secondarie, tra cui la vendita, la ristorazione e la locazione di beni immobili, per le quali aveva effettuato la registrazione ai fini IVA. Ebbene, in una pronuncia risalente al 20 giugno 1996, nel caso Wellcome Trust (C 155/94, EU:C:1996:243), la Corte di Giustizia ha dichiarato che la nozione di «attività economiche» ai sensi della Direttiva IVA non include l'acquisto e la vendita di azioni e di altri titoli da parte di un trustee nell'ambito della gestione dei beni di un trust che persegue scopi di pubblica utilità.

La WTL aveva liquidato l'IVA sui servizi ricevuti da gestori di investimenti stabiliti al di fuori dell'Unione secondo il meccanismo dell'inversione contabile, supponendo che il luogo di prestazione di tali servizi fosse il Regno Unito, e si era vista successivamente negare un rimborso per un importo che riteneva di aver liquidato in eccesso. Essa sosteneva, in buona sostanza, di non poter essere considerata come un soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva. Dal canto loro, le autorità fiscali sostenevano invece che, da un lato, l'articolo 44 della Direttiva IVA si applicasse sulla base del tenore letterale e della finalità di tale disposizione nonché delle disposizioni ad essa collegate e, dall'altro, che, per ragioni di certezza del diritto, dovesse essere identificabile un luogo di prestazione dei servizi. Alla luce di ciò, sarebbe applicabile il successivo articolo 45 della Direttiva. La soluzione della controversia era quindi legata alla determinazione del luogo di tali prestazioni di servizi, rispetto alla quale occorre stabilire se la WTL dovesse essere considerata un soggetto passivo «che agisce in quanto tale», ai sensi dell'articolo 44 della direttiva IVA.

I Giudici europei, dopo aver ricordato che la nozione di «attività economica», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA, non comprendeva un'attività come quella oggetto del giudizio in analisi (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 1996, Wellcome Trust, C 155/94, EU:C:1996:243, punto 41), hanno affermato che il Legislatore dell'Unione ha inteso attribuire all'espressione «soggetto passivo che agisce in quanto tale», ai sensi dell'articolo 44 di tale Direttiva, un significato diverso da quello che essa assume a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di detta Direttiva.

Di conseguenza, non si può ritenere che i soggetti che sono soggetti passivi, ai sensi dell'articolo 43, punto 1, di tale direttiva, e ai quali sono resi servizi, agiscono sempre in quanto tali (sentenza del 9 luglio 2015, Trgovina Prizma, C 331/14, EU:C:2015:456). D'altra parte, il soggetto passivo agisce in quanto tale per quanto riguarda le sue attività non economiche, a condizione che esse siano esercitate a titolo professionale.

Con riferimento ai fatti del caso di specie, sulla base delle informazioni riferite, la Corte ritiene che l'acquisto e la vendita di azioni e di altri titoli nell'ambito della gestione, in qualità di trustee, sia un'attività professionale, e non un'attività a fini privati. La sua situazione non è paragonabile a quella delle persone che acquistano servizi unicamente per il proprio uso personale o per quello dei loro dipendenti e rientra quindi, in quanto soggetto passivo, nel sistema comune dell'IVA ex art. 44 della Direttiva.